

Inquadramento per il personale INVALSI proveniente dal COMPARTO MINISTERI e dal COMPARTO SCUOLA

In data 20 giugno 2007 alle ore 15.00 ha avuto luogo l'incontro tra:

l'INVALSI nella persona dei commissari straordinari:

- prof.ssa Elena Ugolini – commissario straordinario coordinatore
- dott.ssa Paola Germana Reggiani Gelmini – commissario straordinario
- dott. Piero Cipollone – commissario straordinario

i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

- FLC CGIL
- FIR CISL
- UILPA - UR
- ANPRI

Al termine dell'incontro, le parti sottoscrivono il presente accordo relativamente all'inquadramento del personale INVALSI proveniente dal Comparto Ministeri e dal Comparto Scuola.


Il presente accordo si applica a tutto il personale in posizione di comando presso l'Invalsi al 31/12/2005 e che abbia presentato istanza di mobilità' alla data della firma del presente accordo, in base all'art. 30 del D.L. 165/01

PERSONALE PROVENIENTE DAL COMPARTO SCUOLA

Inquadramento del personale docente

Il **personale docente** è inquadrato nel profilo di **ricercatore o tecnologo (III livello)** se in possesso alla data del 31/12/2005 del titolo di studio che consenta l'accesso al dottorato e abbia almeno un triennio in attività di ricerca simili alle attività istituzionali dell'INVALSI¹ (D. lgs 286/04). Il profilo di ricercatore o di tecnologo è attribuito in base ai contenuti professionali dalle attività, rilevabili dalla documentazione in possesso dell'Ente alla data del 31.12.2005, e se esse siano del

¹ Per l'osservanza del comma b art 6 del citato CCNL l'Istituto ritiene che l'equivalenza dei compiti sia assicurata da due considerazioni: 1) i docenti hanno tra i loro compiti quelli della ricerca didattica, 2) i docenti in servizio nell'Istituto hanno da anni assolto già alle funzioni proprie dell'Istituto assicurandone il funzionamento ordinario anche negli aspetti più propriamente di ricerca.



tutto, o prevalentemente, coincidenti con quanto previsto nell'allegato al DPR 171/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

La decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento è fissata al 31/12/2005. La collocazione nella fascia stipendiale avverrà sulla base di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del CCNL del 7/4/2006 (riportare l'intero contenuto del comma), in base alla comparazione del maturato economico, concernente gli assegni con carattere fisso, continuativo e generale. L'eventuale eccedenza economica verrà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici. Tale eccedenza verrà temporizzata e sarà utile al fine del periodo di percorrenza tra la fascia di posizionamento e quella successiva.

Inquadramento del Personale Tecnico Amministrativo

assistente amministrativo e collaboratore scolastico

Per tale personale l'inquadramento è il seguente:

- assistente amministrativo : V o VI livello se profilo Collaboratore di amministrazione, o IV o V livello se CTER;
- collaboratore scolastico : VII o VIII livello se profilo Operatore di amministrazione; VI o VII se Operatore tecnico;

RIPETERE COMMA COMMISSIONE

Vanno tenuti in considerazione, quali criteri prioritari per il conferimenti dei profili tecnici, anche il possesso di lauree di primo livello in Economia o equivalenti.

L'attribuzione di un profilo tecnico o amministrativo dipende dalla prevalente attività svolta risultante da atti certi e documentali. L'inquadramento nei livelli dei suddetti profili del comparto Ricerca avverrà sulla base del maturato economico determinato secondo le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 3, del medesimo CCNL (RIPORTARE PER INTERO I CONTENUTI DELL'ARTICOLO CONTRATTUALE)

PERSONALE PROVENIENTE DAL COMPARTO MINISTERI

a) *personale area C*

Per tale personale, in possesso alla data dell'inquadramento al 31.12.2005 del titolo di studio che consenta l'accesso al Dottorato di ricerca, nonché dell'esperienza e dei requisiti richiesti dalla normativa contrattuale vigente per l'accesso all'area dei tecnologi, è inquadrato al III livello profilo di tecnologo.

Il possesso di tali requisiti sarà accertato tramite apposita commissione.

b) *personale area B:*

4



Il personale appartenente all'area B è inquadrato ad un livello professionale non inferiore al VI livello se appartenente al profilo amministrativo, e non inferiore al V se appartenente al profilo tecnico.

L'attribuzione di un profilo tecnico o amministrativo dipende dalla prevalente attività svolta risultante da atti certi e documentati (quali quelli relativi al superamento delle procedure di riqualificazione nelle aree della informazione e comunicazione, etc). L'inquadramento nei livelli dei suddetti profili del comparto Ricerca avverrà sulla base del maturato economico determinato secondo le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 3, del medesimo CCNL.

RIPETERE CONTENUTI DELL'ART. CONTRATTUALE

Il personale della area C e B e il personale ATA (Assistente amministrativo e Collaboratore scolastico) avrà, ai fini giuridici, il riconoscimento nel nuovo profilo dell'intera anzianità maturata nel comparto di provenienza.

Per quanti matureranno un assegno personale riassorbibile si effettuerà la temporizzazione dell'assegno personale riassorbibile.

Dalla data dell'1/01/2006, competeranno ai dipendenti oggetto dell'applicazione delle tabelle, tutte le voci retributive fisse e continuative, aventi carattere di generalità, sia di natura tabellare che accessoria previste dal Comparto Ricerca in sostituzione di quelle del Comparto di appartenenza (Ministero o Scuola).


In riferimento al personale che verrà inquadrato nei ruoli dell'Istituto, e quindi a valle dell'operazione, dovranno intendersi automaticamente modificati i profili professionali della dotazione organica come già ridefinita dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e del Personale, approvato il 17 febbraio 2006.

A decorrere dall'1.1.2006 saranno attivate le selezioni previste dal CCNL 7.4.2006 art. 8, ex art. 53 ed ex art. 54 del CCNL 21.2.2002, relativamente alle progressioni economiche e di livello per il personale IV-IX, nonché la previsione delle procedure esigibili ex art. 15 per i livelli I-III.

Qualora dovessero verificarsi ipotesi di carenza del requisito dell'anzianità di livello rispetto a quella necessaria per la partecipazione alle procedure selettive di cui ai richiamati ex artt. 53 e 54, l'amministrazione si impegna ad attivare il dimezzamento

014 ~~della riduzione~~ dei tempi di attesa.

PER L'INVALSI

Peggiani Felmini


PER LE OO.SS.

